

NEWSLETTER

N. 19 ANNO XI

1-15 novembre 2025



In evidenza

TAR CAMPANIA, SEZ. V, 11 novembre 2025, n. 7376 -Appalti pubblici - *Sostituzione dell'impresa ausiliaria: esclusione illegittima se la carenza è sanata conformemente all'invito della stazione appaltante* - L'art. 104, c. 6, del d.lgs. n. 36/2023, in attuazione dell'art. 63 della dir. 2014/24/UE, stabilisce che "La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione". La norma introduce un rimedio di portata generale, volto a salvaguardare la massima partecipazione alle gare ed a evitare esclusioni per vizi sanabili che non attengono direttamente alla sfera del concorrente, ma a quella di un soggetto terzo, quale è l'impresa ausiliaria. La giurisprudenza ha costantemente affermato che la sostituzione dell'impresa ausiliaria risponde all'esigenza di evitare che l'operatore economico venga penalizzato per circostanze a lui non imputabili, stimolando il corretto ricorso all'avvalimento. Anche nel caso di dichiarazioni mendaci dell'ausiliaria, la conseguenza non è l'esclusione automatica dell'operatore ausiliato, ma la sostituzione del soggetto privo dei requisiti, coerentemente con la finalità dell'istituto. La sostituzione, dunque, configura un istituto che, pur derogando al principio di immodificabilità soggettiva del concorrente, è giustificato dalla superiore esigenza di non penalizzare l'impresa ausiliata per circostanze attinenti alla sfera dell'impresa ausiliaria, delle quali la prima non sia responsabile. Pertanto, nel caso di specie, l'esclusione dell'operatore economico risulta illegittima, essendo stata la carenza dell'impresa ausiliaria pienamente sanata mediante la sostituzione effettuata secondo le indicazioni della stazione appaltante. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto di parte ricorrente)

Appalti pubblici

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 5 novembre 2025, n. 8602 - Appalti pubblici - *Offerta condizionata, falsità dichiarativa ed esclusione nelle gare d'appalto* - Non costituisce offerta condizionata, ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara, la proposta dell'operatore economico che preveda modalità alternative di esecuzione o prestazioni migliorative, quando l'impegno contrattuale risulta pieno e non subordinato a condizioni estranee all'oggetto dell'appalto o non previste dalla lex specialis. Non integra, altresì, falsità dichiarativa la mera indicazione di soluzioni operative eventuali o future quali, quali nel caso di specie, l'utilizzo di centri di cottura esterni ove non venga affermato il possesso di requisiti inesistenti, trattandosi di circostanze rilevanti solo in fase esecutiva e non idonee a determinare l'espulsione automatica ai sensi della normativa di settore. La società ha infatti dichiarato di poter utilizzare centri alternativi previo accordo con i rispettivi committenti, senza affermare falsamente di possedere centri non in suo possesso.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 4 novembre 2025, n. 8567 - Appalti pubblici - *Sull'inapplicabilità del principio once only (ex art. 99 c. 3 d.lgs. 36/2023) nella valutazione delle offerte* - Ai sensi dell'art. 99 c. 3 del d.lgs n. 36/2023, nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici quest'ultimi devono fornire alla stazione appaltante solo una volta (*once only*) le informazioni necessarie ed è compito della stazione appaltante recuperare le informazioni che essa stessa già detiene o comunque potrebbe acquisire d'ufficio da un'altra pubblica amministrazione. Tuttavia, si tratta di una disposizione il cui ambito di applicazione non arriva fino alla fase della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice; i sistemi di interoperabilità previsti dal d.lgs n. 36/2023 garantiscono la tempestiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione in capo agli operatori economici partecipanti ad una gara pubblica; non garantiscono certo la "sanatoria" di evidenti errori commessi nella predisposizione delle offerte onerando la commissione giudicatrice di compiti di ricerca di documenti al fine di attribuire punteggi.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 4 novembre 2025, n. 8574 - Appalti pubblici - *Interpretazione della legge di gara secondo i principi della fiducia, del risultato e della buona fede: legittimità dell'allegazione telematica e tutela della par condicio* - Il principio della fiducia, insieme a quello del risultato, contenuti nella prima parte del d.lg. n. 36 del 2023 (artt. 1 e 2), impongono l'interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all'assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della *par condicio*. Pertanto, nel caso di specie, è legittima l'allegazione di documentazione tecnica (listini) anche tramite *link* a piattaforme telematiche, purché ciò non interferisca con il raggiungimento dello scopo sostanziale (ossia l'individuazione della migliore offerta) né determini un'alterazione della *par condicio*.